



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e servizi agli studenti

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli studi di Palermo n. 12/05 del 10.10.2023 (repertorio n. 345/2023);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo n. 10/06 del 18.10.2023 (repertorio n. 1231/2023)

DECRETA

Di emanare il Regolamento di Istituzione del Centro per la Formazione degli Insegnanti e Regolamento di funzionamento, giusta deliberazione n. 10/06 del 18.10.2023 del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.

Istituzione Centro per la Formazione degli Insegnanti e Regolamento di funzionamento

Art. 1 - Natura del Centro

È istituito presso l'Ateneo di Palermo, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo (in seguito denominato Statuto), il "Centro per la Formazione degli Insegnanti" (in seguito nominato Centro)

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro sovrintende alle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di ogni classe di concorso, così come previsto dalla normativa vigente e in accordo con le indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo, ivi compresi i Corsi di specializzazione per le attività di sostegno sino al loro esaurimento. In particolare, al Centro compete:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata con altri atenei e istituzioni AFAM, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
2. Il Centro collabora con le altre strutture di Ateneo per la promozione della ricerca sulla didattica nella scuola secondaria e la formazione dei docenti nonché per le attività di terza missione che coinvolgono la scuola in particolare con il Centro per l'Innovazione e il Miglioramento della Didattica Universitaria (CIMDU).

Art. 3 - Organi del Centro

Sono organi del centro:

- a) il Coordinatore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 4 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato dal Rettore fra i Professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Coordinatore è responsabile della gestione scientifica e didattica del Centro. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente.
3. La carica di coordinatore è incompatibile con le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola dell'Ateneo.

Art. 5 - Compiti del Coordinatore

Il coordinatore ha i seguenti compiti:

- a) Rappresenta il Centro, ne promuove, coordina e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l'ausilio del Consiglio;



- b) Convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) Vigila sul funzionamento del Centro al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle relative responsabilità;
- d) Adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- e) Presenta entro il 30 settembre di ciascun anno la relazione sulle attività del Centro, previa approvazione del Consiglio, comprendente i risultati della valutazione dei percorsi formativi e dei singoli insegnamenti dei percorsi formativi da parte degli studenti, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- f) Propone al Consiglio di Amministrazione i costi di iscrizione ai Percorsi di Formazione Iniziale, tenendo conto dei costi massimi indicati dal competente Ministero;
- g) Coordina le attività relative all'accreditamento periodico del Centro e dei percorsi di Formazione di cui all'Art. 9;
- h) Esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.

Art. 6 - La Giunta

La Giunta è costituita dal Coordinatore del Centro, che la presiede, e dai Direttori dei Percorsi di Formazione di cui all'Art. 9, comma 2.

Art. 7 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito dai membri della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
2. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria su convocazione del Coordinatore del Centro, almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento, ovvero su decisione del Coordinatore o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio sono valide ove sia presente la maggioranza dei componenti; le relative delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del Coordinatore vale doppio.
4. Il Consiglio può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 8 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio è l'Organo deliberativo del Centro stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ha i seguenti compiti:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) approva la relazione annuale sulle attività del Centro;
- c) delibera sulle richieste di collaborazione;
- d) fornisce parere e può formulare proposte al Senato Accademico sull'attivazione o disattivazione dei Percorsi di Formazione di cui all'Art. 9;
- e) propone modifiche al presente regolamento agli OO.d.GG;
- f) delibera, per la parte di competenza del Centro, sulle attività relative all'accreditamento periodico del Centro e dei Percorsi di formazione di cui all'Art. 9;
- g) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.

Art. 9 - I Percorsi di Formazione Iniziale

1. I Percorsi di Formazione Iniziale sono erogati dall'Ateneo attraverso il Centro, secondo la normativa vigente che definisce il percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Per ogni Percorso di Formazione Iniziale viene nominato dal Rettore, sentito il Coordinatore del Centro e previo parere del Senato Accademico, un Direttore del percorso formativo, individuato tra i professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo in possesso di specifiche competenze relative al percorso e afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico. Più Percorsi di Formazione Iniziali possono condividere lo stesso Direttore nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dall'ANVUR.



3. L'offerta formativa per ogni Percorso è determinata dal Consiglio Didattico di cui all'art. 11 in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente e i requisiti di accreditamento iniziale e periodico.
4. Per ciascun Percorso di Formazione Iniziale, su proposta del Consiglio, viene individuato dagli OO.d.GG il potenziale formativo su base triennale adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso sulla base del fabbisogno di docenti individuato dal Ministero competente.
5. di docenti individuato dal Ministero competente.

Art 10 - Il Consiglio Didattico dei Percorsi di Formazione iniziale

1. Per ogni Percorso di Formazione Iniziale viene costituito un Consiglio Didattico composto da tutti i docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio e da due rappresentanti degli studenti, eletti fra gli iscritti al percorso. I rappresentanti degli studenti durano in carica fino alla fine del loro percorso.
2. Il Consiglio Didattico è presieduto dal Direttore che lo convoca, in via ordinaria, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il Consiglio Didattico:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate alle competenze professionali e gli standard professionali minimi stabilite dalla normativa vigente per l'abilitazione all'insegnamento e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico- didattici coerenti con le attività di cui al punto a);
 - c) propone nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale ai dipartimenti dell'Ateneo, l'assegnazione dei carichi didattici ai docenti, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.
 - d) può costituire al suo interno commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario;
 - e) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare le attività del Percorso di Formazione Iniziale e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.
4. Le sedute del Consiglio Didattico sono valide ove sia presente la maggioranza dei componenti; le relative delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore vale doppio.
5. Il Direttore adotta atti di competenza del Consiglio Didattico che siano urgenti e indifferibili, riferendone al Consiglio Didattico per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 11 - Modifica del Regolamento del Centro

Il Regolamento del Centro può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio del Centro, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 12 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la definizione della offerta complessiva di ciascun Percorso di Formazione Iniziale viene svolta da gruppi di lavoro appositamente nominati dal Rettore, sentito il parere dei rispettivi Direttori.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa, alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.

**Il Rettore
Prof. Massimo Midiri**